

Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

Nella Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, il tema della lingua è toccato direttamente negli articoli 3 e 6, e indirettamente all'articolo 9 e nel primo comma dell'articolo 21. Dall'insieme di questo articolato emergono i due principi fondamentali, ossia quello dell'uguaglianza di lingua e quello della libertà di lingua, quest'ultimo visto come estensione della fondamentale libertà di espressione del pensiero.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Parte prima

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

